

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO CURRICULARE
UNIVERSITARIO PER CONSEGUIMENTO LAUREA DI PRIMO LIVELLO O PER
CONSEGUIMENTO LAUREA MAGISTRALE**

TRA:

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede legale in Via Manfredonia, 20 – 71121 Foggia, C.F: 00168430718, d'ora in poi denominato "Istituto", rappresentata dal Direttore Generale Dr., nato a il e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

E

L'Università / **II**

Dipartimento con sede Legale in *provincia* *di* (.....)

Via CAP C.F. o

P.Iva

d'ora in poi denominata anche semplicemente "Università", rappresentata da:

.....
nata/o a: il:, nella sua qualità di ed in tale veste abilitato alla firma della presente convenzione,
ed insieme denominati "parti",

PREMESSO:

- che l'Università, per conseguire le sue finalità, può avvalersi di collaborazioni di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni, contratti e accordi a condizione che le predette collaborazioni siano gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte;
- che l'art. 18 c. 1 lett. a della L. 196/97 prevede che, fra gli altri, le università possano proporre iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che, nell'ambito del corso di laurea in della su richiamata Università gli studenti devono assolvere un percorso curriculare che contempla il tirocinio presso una struttura per la durata di

- che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di competenze nel mondo del lavoro;

VISTA

la nota acquisita al prot..... del con cui l'Università chiede l'attivazione di un tirocinio curriculare presso l'Istituto, ai sensi della L. 196/97 per lo studente (cod. fisc.) iscritto al anno del corso di laurea in individuando quale tutor accademico il prof.,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – DISPOSIZIONI INIZIALI

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – OGGETTO e DURATA

Nel rispetto delle normative citate in premessa, l'Istituto si impegna ad accogliere, presso la propria struttura lo studente sopra nominato, per lo svolgimento delle attività di tirocinio curriculare inerenti come da allegato progetto formativo predisposto dall'Università (art. 3)

L'avvio del tirocinio avverrà in data e per la durata di fino alla data del

Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e contrattuali (contrattazione collettiva) inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato.

I tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), sono intesi come "lavoratori" ai soli fini ed effetti delle disposizioni del medesimo decreto.

Le disposizioni attuative e la regolamentazione del progetto formativo in contrasto con la presente convenzione o semplicemente non da essa espressamente richiamate d'intendono automaticamente non apposte, e non avranno alcuna efficacia nei rapporti fra i due enti né fra questi ed il tirocinante.

Art. 3 – PROGETTO FORMATIVO e TUTOR DIDATTICO

Il tirocinio ha come oggetto e finalità quelle descritte nel progetto formativo, che della presente è parte integrante e sostanziale.

Il Soggetto Promotore individua il tutor didattico-organizzativo delle attività di tirocinio Nella persona del prof. cui compete la supervisione sulle attività svolte dal tirocinante onde verificarne la continua coerenza con le finalità del progetto formativo.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE (UNIVERSITA')

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale:

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio, supportando l'Istituto nell'esecuzione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
- designa quale tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo, il prof., cui compete la verifica sullo stato di attuazione del Progetto formativo;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale;
- assicura il tirocinante individuato in premesse presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi incluse anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'Istituto, rientranti nel Progetto formativo;

Il soggetto promotore è tenuto a dare formazione di base al tirocinante, prima dell'avvio delle attività, in materia di prevenzione antinfortunistica; è altresì tenuto a dargli informazione delle norme di corretto comportamento all'interno dell'Istituto e di riservatezza delle informazioni acquisite; in tutti tali casi il promotore resterà responsabile, in via esclusiva, di ogni difforme comportamento da parte del tirocinante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto e il soggetto promotore sono tenuti a segnalare tempestivamente l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi competenti.

Art. 5 – ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AZIENDA/ENTE OSPITANTE (I.Z.S.)

L'Istituto individua, tra il personale stabilmente operante nella struttura in cui si svolge il tirocinio, il tutor aziendale nella persona del dott.....,

responsabile dell'attuazione del progetto formativo per tutta la durata del tirocinio stesso, nel rispetto delle normative vigenti.

L'Istituto collabora, per il tramite del tutor, e compatibilmente con il prioritario espletamento delle attività istituzionali, con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio.

L'Istituto comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.).

Art. 6 – GARANZIE ASSICURATIVE

Il tirocinante è assicurato dall'Università:

- presso la compagnia tramite la polizza che in copia viene allegata alla presente convenzione, per la responsabilità civile verso terzi;
- presso l'Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 7 – DURATA DEL TIROCINIO

La durata del tirocinio è quella definita dall'art. 2, in base alla disponibilità della struttura ospitante, e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti.

È consentita la sospensione o la interruzione del tirocinio, su motivata richiesta del tirocinante o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.

ART. 8 – CREDITI FORMATIVI

Le attività svolte nel corso dei tirocini curriculare hanno valore di credito formativo se previsti dai relativi piani didattici e se coerenti con gli stessi.

ART. 9 – RACCOLTA DATI, TESI DI LAUREA, TESI DI DOTTORATO DI RICERCA E ATTIVITA' DI RICERCA

L'Università e l'Istituto, ai fini della realizzazione di tesi di laurea o di dottorato di ricerca, si impegnano, altresì, ad una proficua collaborazione, nel rispetto delle proprie funzioni, al fine di ottenere benefici condivisi e di reciproco interesse.

La divulgazione dei dati delle eventuali ricerche condotte in collaborazione sarà concordata di volta in volta fra le parti.

Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE

La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in forma digitale nei casi previsti dalla Legge vigente in materia, e sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 11 IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo sulla presente convenzione è a carico del soggetto promotore.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Foggia.

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, di acconsentire a che i dati personali concernenti che le riguardano, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa mediante elaborazione, manuale e/o automatizzata.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Foggia/ , nelle date delle firme digitali apposte al documento,

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata

il Direttore generale

Per l'Università

il legale rappresentante/ procuratore